

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

**PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA (EX ARTICOLO 60 D.LGS. N. 50/2016)
INDETTA DAL COMUNE DI ANCONA, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO
UTILE ALLA INDIVIDUAZIONE DI N. 1 OPERATORE ECONOMICO CUI AGGIUDICARE LA
FORNITURA – NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE
DENOMINATA “I.T.I. WATERFRONT DI ANCONA 3.0” E DEL PROGETTO MINISTERIALE
AVENTE TITOLO “MOBILATTIVANCONA” - DI N. 2 AUTOBUS URBANI ELETTRICI (FULL-
ELECTRIC BATTERY BUS).**

GARA N. - CIG

INDICE

ART. 1. NORME REGOLATRICI.....	4
ART. 2. DEFINIZIONI.....	5
ART. 3. OGGETTO DELL’APPALTO.....	5
ART. 4. DURATA DELL’ACCORDO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI.....	6
ART. 5. UTILIZZO DELL’ACCORDO E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI.....	6
ART. 6. IMPORTO E CORRISPETTIVI.....	7
ART. 7. EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI, CONSEGNA DELLE FORNITURE E RESI.....	8
ART. 8. INDISPONIBILITÀ DELLA FORNITURA, FUORI PRODUZIONE ED EVOLUZIONE TECNICA	10
ART. 9. VERIFICHE DELLA FORNITURA E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE.....	10
ART. 10. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI.....	10
ART. 11. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	11
ART. 12. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE.....	12
ART. 13. MONITORAGGIO E REPORTISTICA.....	13
ART. 14. PATTO DI INTEGRITÀ.....	14
ART. 15. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI.....	14
ART. 16. GARANZIA DEFINITIVA.....	16
ART. 17. RISOLUZIONE.....	17
ART. 18. RECESSO.....	20
ART. 19. DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO.....	21
ART. 20. SUBAPPALTO.....	21
ART. 21. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE.....	22
ART. 22. REFERENTI DEL FORNITORE.....	23
ART. 23. FORO COMPETENTE.....	23
ART. 24. TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO.....	23
ART. 25. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	24
ART. 26. DOMICILIO.....	24
ART. 27. CLAUSOLA FINALE.....	24

ACCORDO QUADRO

TRA

il **COMUNE DI ANCONA** C.F. e P.I. n. 00351040423 con sede in Largo XXIV Maggio n. 1 – 60100 Ancona, legalmente rappresentata – in relazione alla presente procedura concorsuale tracciata con i riferimenti di cui sopra - dal dott. arch. Claudio CENTANNI, nato a il che interviene nel presente accordo nella sua qualità di Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti speciali, Ambiente Green Economy,

E

..... C.F. n. Partita IVA n. con sede legale in (in seguito indicato per brevità con la parola "Fornitore") rappresentata da, nato il a, in qualità di

PREMESSO CHE

- a) con determina del n. ... del il Comune di Ancona – ha approvato il programma delle procedure di acquisizione dei beni e dei servizi per il biennio 2019-2020, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 505 della L. n. 208/2015, non comprese nella pianificazione delle attività del soggetto aggregatore regionale (SUAM);
- b) tra le procedure indicate è stata compresa anche la fornitura di n. 2 “autobus elettrici”;
- c) con nota di protocollo del, inviata all'A.O.U. OSPEDALI RIUNITI di Ancona, alla CONEROBUS SPA ed alla CONEROBUS SERVICE SPA, alla L'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE ed alla REGIONE MARCHE, il Comune si è dichiarato disponibile – in qualità di Ente Capofila individuato dal Ministero dell'Ambiente, e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto Ministeriale - ad operare per la suddetta fornitura come stazione appaltante;
- d) **tutti gli Enti interessati – individuati in atti come Amministrazioni Aggiudicatrici - hanno riscontrato positivamente tale nota, dichiarandosi interessati in tal senso;**
- e) in esecuzione di quanto precede ed in qualità di stazione appaltante, il Comune, con determina del Direttore n. del ha espletato una gara a procedura aperta, per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici (di seguito: *Codice*), per la fornitura di n. 2 autobus elettrici in favore degli Enti regionali sopra menzionati (di seguito anche solo “Amministrazioni”), svoltasi in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data e sulla G.U.R.I. in data
- f) ai sensi dell'art.26, comma 3-bis, del D.Lgs. n.81/2008, considerato che la procedura ha ad oggetto la mera fornitura di beni, non è stato redatto il Documento di valutazione dei Rischi da interferenza e di conseguenza non si prevedono costi aggiuntivi per la sicurezza da interferenze da considerare nella base di gara;
- g) scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con determina n. del è stata nominata la Commissione Giudicatrice di Gara ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n.50/2016 (di seguito “Codice”);

- h) la suddetta Commissione giudicatrice ha formulato proposta di aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico , giusto verbale di gara n. del , che si conserva agli atti presso
- i) con determina n..... del..... il Fornitore è stato individuato per la stipula del presente accordo quadro: con il punteggio complessivo di ... /100, così ripartito: offerta tecnica, punti:/....., offerta economica, punti:/....., e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti mediante la stipula dei successivi Contratti Attuativi (esecutivi);
- j) il citato provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato a tutti i soggetti elencati all'art.76, comma 5, lettera a) del Codice, con lettera prot. a mezzo..... in data
- k) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;
- l) a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7, del Codice, come da documentazione conservata presso
- m) il DURC acquisito agli atti è regolare;
- n) in relazione all'importo della gara:
[] è stata acquisita informazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art.91, comma 1, lettera a) del D.lgs. 159/2011 in data tramite Banca Dati Nazionale, conservata agli atti presso
- oppure**
[] è stata richiesta tramite Banca Dati Nazionale l'informazione antimafia ai sensi dell'art.91, comma 1, lettera a) del D.lgs. 159/2011 in data il rilascio di informazione antimafia ed è decorso il termine di trenta giorni di cui all'art.92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011;
- o) sussistono le condizioni per stipulare l'Accordo;
- p) ai sensi degli artt. 98 e 73 del Codice e del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, sarà altresì pubblicato l'avviso sui risultati della procedura, in conformità alle disposizioni ivi previste;
- q) la stipula del presente Accordo non è fonte di alcuna obbligazione per la stazione appaltante (Comune di Ancona) e/o per le Amministrazioni Aggiudicatrici nei confronti del Fornitore;
- r) i Contratti attuativi verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Aggiudicatrici ed il Fornitore affidatario in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo e nella documentazione di gara;
- s) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo e dalla documentazione di gara (ivi compresi il Disciplinare ed il Capitolato Tecnico definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica utile alla formulazione dell'offerta;
- t) il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto nelle relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni riportate in calce al presente Accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo:
 - a) il Capitolato Tecnico;
 - b) l'Offerta Tecnica del Fornitore;
 - c) l'Offerta Economica del Fornitore;
 - d) le norme contenute nel disciplinare di gara.
3. L'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi oggetto del presente Accordo e dei singoli Contratti attuativi è regolata in via gradata:
 - a) dal contenuto dell'Accordo, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e relativi provvedimenti attuativi;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
4. I singoli Contratti Attuativi saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo.
5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta contenga, a giudizio del Comune e/o delle Amministrazioni Aggiudicatrici, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo.
6. Le clausole dell'Accordo e dei Contratti attuativi (esecutivi) sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modifiche autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Accordo, s'intende:
 - a) per «stazione appaltante»: il Comune di Ancona, con sede legale in con sede in Largo XXIV Maggio n. 1 – 60100 Ancona, titolare dei rapporti giuridici e che agisce in qualità di *“centrale di committenza”* ai fini del presente Accordo;
 - b) per «Amministrazione/i Contraente/i Aggiudicatrici»: i soggetti di cui alla precedente lettera b) che potranno utilizzare il presente Accordo nel periodo di sua validità ed efficacia (mesi 24) mediante la sottoscrizione di Contratti Attuativi;
 - c) per «Fornitore»: l'operatore economico aggiudicatario.....;

- d) per «Contratto/i Attuativo/i esecutivo/i»: il documento stipulato da ciascuna Amministrazione Contraente / Aggiudicatrice con il Fornitore, con il quale l'Amministrazione manifesta la volontà di utilizzare il presente Accordo e al contempo impegna il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto, in conformità alle prescrizioni e condizioni fissate nell'Accordo stesso;
- e) per «Importo massimo contrattuale»: l'importo massimo del presente Accordo IVA esclusa.

ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente Accordo ha per oggetto l'appalto della fornitura di n. 2 autobus elettrici, per le esigenze della stazione appaltante e delle altre Amministrazioni Aggiudicatrici.
2. La fornitura dei mezzi dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica; i servizi connessi dovranno essere necessariamente prestati dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta tecnica oltre che nel presente documento.
3. Con la stipula del presente Accordo, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della stazione appaltante e delle Amministrazioni Contraenti a fornire i beni richiesti mediante la sottoscrizione dei Contratti Attuativi.
4. Il presente Accordo non è fonte di alcuna obbligazione né per la stazione appaltante né per le altre Amministrazioni nei confronti del Fornitore, obbligazioni che sorgeranno – eventualmente - solo a seguito della stipula dei Contratti Attuativi regolati dal presente Accordo.
5. Resta espressamente inteso che il Comune di Ancona non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dai Contratti Attuativi da essa stessa stipulati.

ART. 4 DURATA DELL'ACCORDO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

1. Il presente Accordo ha una durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data di stipula dell'Accordo medesimo.
2. Per durata dell'Accordo si intende il periodo entro il quale ciascuna Amministrazione potrà stipulare i conseguenti Contratti attuativi di fornitura.

ART. 5 UTILIZZO DELL'ACCORDO E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

1. Il presente Accordo definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei contratti attuativi che saranno stipulati tra le singole Amministrazioni Aggiudicatrici ed il Fornitore secondo le modalità specificate al presente articolo.
2. L'Accordo non vincola in alcun modo le Amministrazioni, né tantomeno il Comune, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale, le forniture correlate alla stipula dei Contratti Attuativi.
3. Il presente Accordo è utilizzato dalle Amministrazioni mediante la stipula di un Contratto Attuativo entro il periodo di validità ed efficacia dell'Accordo.

4. Ciascun Contratto Attuativo dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente e dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) L'indicazione del bene oggetto del Contratto;
- b) l'importo e la durata del Contratto;
- c) luogo o luoghi di esecuzione;
- d) il riferimento al CIG della procedura e al CIG derivato;
- e) il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento ed indicazione dell'eventuale Direttore dell'esecuzione,
- f) i riferimenti per la fatturazione;
- g) eventuali ulteriori termini utili per l'esecuzione del contratto e delle penali.

5. Qualora venga richiesta al Fornitore la stipula di un Contratto Attuativo per un importo anche solo parzialmente eccedente l'importo massimo contrattuale sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente ed il Comune per comunicare il superamento dell'importo massimo contrattuale. In tale caso, il Contratto Attuativo sarà considerato non valido.

ART. 6 IMPORTO E CORRISPETTIVI

1. L'importo massimo contrattuale del presente Accordo è pari ad Euro 709.820,00 IVA esclusa. Il valore della fornitura di ciascun singolo autobus elettrico – quindi di ciascun singolo contratto attuativo esecutivo - ammonta quindi ad € 354.910,00 IVA esclusa / cadauno).
2. Ai sensi dell'art.26 del D.lgs. 81/2008, per l'appalto di fornitura in oggetto non si ravvisano rischi di interferenza e pertanto i costi della sicurezza sono pari a € 0,00.
3. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione ai Contratti Attuativi sino a concorrenza degli importi contrattuali sopra indicati.
4. I corrispettivi contrattuali si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati *a perfetta regola d'arte*, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e devono intendersi pertanto comprensivi, oltre che della fornitura, anche dei servizi relativi a tutte le attività ad essi correlate.
5. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione dei Contratti Attuativi e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

ART. 7 EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI, CONSEGNA DELLE FORNITURE E RESI

1. La consegna delle forniture da parte del Fornitore sono disciplinate da quanto indicato nel Capitolato Tecnico.

2. Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del Fornitore, in porto franco presso le sedi indicate nei contratti esecutivi. La consegna di ciascun mezzo si intende comprensiva di ogni onere e spesa.
3. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula del presente Accordo e dei singoli Contratti Attuativi, gli ordinativi dei beni si intendono perfezionati con la semplice ricezione degli stessi da parte del Fornitore.
4. A seguito della ricezione dell'ordinativo, il Fornitore si obbliga ad eseguire la consegna dei beni oggetto dell'Accordo nei luoghi indicati nei contratti esecutivi, nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti nel Capitolato Tecnico.
5. Nel caso in cui non venissero rispettati i termini massimi di consegna, ovvero nel caso di consegna di beni con difformità qualitativa e quantitativa, accertata secondo le stabiliti nel Capitolato Tecnico, l'Amministrazione provvederà ad inviare comunicazione di *contestazione dell'inadempimento* al Fornitore, ai fini dell'applicazione delle relative penali.
6. La comunicazione di contestazione interromperà i termini di pagamento della fornitura, fino alla sostituzione e/o adeguamento della stessa.
7. Si intende a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità di utilizzo del presente Accordo da parte delle Amministrazioni Aggiudicatrici; qualora il Fornitore dia esecuzione a contratti esecutivi stipulati con soggetti non legittimati ad utilizzare l'Accordo, la fornitura oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nell'importo massimo contrattuale stabilito oggetto del presente Accordo.
8. Il Fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'ordinativo ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo ordinativo, che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l'Amministrazione Contraente potrà emettere un nuovo ordinativo, secondo le indicazioni sopra riportate. Il Fornitore inoltre, qualora venga richiesto dalla stazione appaltante, avrà l'ulteriore obbligo di dare riscontro, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, sullo stato di ciascun ordinativo / contratto esecutivo.
9. Ove il Fornitore non intenda dare esecuzione al contratto esecutivo di fornitura, dovrà tempestivamente - e comunque entro 2 (due) giorni dal ricevimento della richiesta - informarne, spiegandone le ragioni, l'Amministrazione Contraente e la stazione appaltante.

ART. 8 INDISPONIBILITÀ DELLA FORNITURA

In caso di eventuali inadempimenti da parte del Fornitore, la stazione appaltante e le Amministrazioni Contraenti provvederanno ad inviare la comunicazione di contestazione dell'inadempimento ai fini dell'applicazione delle relative penali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 9 VERIFICHE DELLA FORNITURA E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Ciascuna Amministrazione Contraente sarà tenuta a nominare un Responsabile del Procedimento, oltre che un eventuale Direttore dell'esecuzione, anche ai sensi di quanto stabilito all'art. 101 del Codice. Il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione, ove nominato, assumerà specificamente, in ordine al singolo Contratto Attuativo, i compiti di cura, controllo e

vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.

2. Al termine del Contratto attuativo le Amministrazioni Contraenti saranno tenute a trasmettere al Comune di Ancona ed al Fornitore le certificazioni di completa ed esatta esecuzione della fornitura (certificati di regolare esecuzione o di verifica di conformità), entro 10 giorni dalla relativa emissione secondo le modalità e termini di cui all'art. 102 del Codice.

ART. 10 FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI

1. Con riferimento a ciascun Contratto Attuativo, le fatture relative ai Contratti stipulati con le Amministrazioni Contraenti saranno emesse dal Fornitore esclusivamente tramite fattura elettronica, ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 3 aprile 2013, n. 33, in base alle indicazioni fornite nei medesimi Contratti.

2. Il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore per l'esecuzione dei Contratti Attuativi sarà effettuato con bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, comunicato/i dal Fornitore a ciascuna Amministrazione Contraente ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13/08/2010, n. 136.

3. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o dalla data di verifica di conformità con esito positivo (se prevista), fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002.

4. In caso di ritardato pagamento, saranno riconosciuti al Fornitore gli interessi moratori secondo quanto stabilito dal d.lgs. 231/2002, nella misura degli interessi legali di mora, vigente tempo per tempo.

5. Nel caso di invio di documentazione incompleta o erronea da parte del Fornitore, i termini rimarranno sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta. In tal caso eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture elettroniche irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati all'Amministrazione contraente.

6. Eventuali comunicazioni di contestazione delle forniture trasmesse dalle Amministrazioni Contraenti, secondo quanto previsto all'articolo 15 del presente atto, interromperanno i termini di pagamento dei soli prodotti oggetto di contestazione, fino alla sostituzione di questi con altri analoghi e rispondenti a quanto richiesto dalle Amministrazioni Contraenti.

7. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi connessi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo ed oggetto dei singoli Contratti Attuativi. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo e/o l'Accordo si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC da parte delle Amministrazioni Contraenti e/o della stazione appaltante, per quanto di rispettiva competenza.

8. Sarà ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di Fornitura, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni

opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovranno essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicheranno – se del caso - le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo.

9. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

ART. 11 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove dovranno transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.

2. Con la sottoscrizione di ciascun Contratto Attuativo, il medesimo obbligo viene assunto anche nei confronti di ciascuna Amministrazione Contraente.

3. L'obbligo di tracciabilità delle operazioni potrà riguardare altresì i subappalti di cui all'art. 105 del Codice nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente atto e relativi Contratti Attuativi. In particolare il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assuma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, il Fornitore sarà obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.

5. Il Fornitore s'impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Ancona c/o il domicilio eletto nel presente contratto, ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.

6. L'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni previsti all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e/o stabiliti nel presente articolo, determinerà la risoluzione di diritto del presente Accordo e dei singoli Contratti Attuativi da esso discendenti, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.

ART. 12 OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

1. Saranno a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei servizi connessi oggetto dell'Accordo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Accordo.

2. Il Fornitore dovrà garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula dell'Accordo, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune e/o le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nell'Accordo e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico;

pena la risoluzione di diritto dell'Accordo medesimo e/o dei singoli Contratti Attuativi, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente il Contratto da essa emesso.

3. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo, a:

- prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Accordo e negli atti di gara;
- manlevare e tenere indenne il Comune nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento della fornitura oggetto dell'Accordo, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire elevati livelli di servizio, nonché atti a consentire al Comune ed a ciascuna Amministrazione Contraente di monitorare la conformità delle forniture e dei servizi connessi alle norme previste nel presente Accordo e nei Contratti Attuativi;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo e dei Contratti Attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

4. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato.

5. Eventuali attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni Contraenti dovranno essere eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro delle Amministrazioni Contraenti e definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;
- nella consapevolezza che i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere

ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.

7. Il Fornitore si obbliga a consentire al Comune e/o alle Amministrazioni Contraenti di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei prodotti consegnati rispetto ai requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e da esso offerti, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti Attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, il Comune si riserva di verificare la conformità della fornitura secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.

8. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, del Comune, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

ART. 13 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

Con riferimento a ciascun Contratto attuativo correlato al presente Accordo, in caso di accertata violazione delle norme che disciplinano gli stessi e/o per ogni ulteriore violazione riguardante i seguenti aspetti:

- non conformità delle forniture/servizi rispetto a quanto prescritto nel presente capitolato di gara;
- scorrettezza nei rapporti con la stazione appaltante e/o con le Amministrazioni Aggiudicatrici,

queste ultime, senza esclusione alcuna di obbligo al risarcimento per eventuali maggiori danni per inadempimento, nella persona del Responsabile del Procedimento, APPLICHERANNO le penali in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 5 per cento dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente per un valore non superiore al dieci per cento (10%), da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell'inadempimento stesso.

In caso di ritardato adempimento nell'esecuzione delle prestazioni dei contratti operativi (se ed in quanto stipulati) – in applicazione dell'articolo 113 bis del decreto legislativo n. 50/2016 ed in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell'inadempimento stesso – saranno applicate penali (*pro die*) in misura compresa tra 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In coerenza con quanto sopra – anche in caso di ritardato adempimento – il valore economico scaturente dalla applicazione delle penali non dovrà comunque superare il dieci per cento (10%) dell'ammontare netto contrattuale.

Qualora la somma degli inadempimenti di cui sopra dovesse determinare un importo massimo delle penali superiore al 10 per cento (%) dell'ammontare netto contrattuale, il/i Responsabile/i del Procedimento potrà/potranno promuovere l'avvio della risoluzione del contratto per inadempimento.

Le somme dovute a titolo di penali saranno escusse direttamente da quanto impegnato dalla impresa concorrente a titolo di garanzia, la quale dovrà essere prontamente ed integralmente ricostituita dall'operatore economico interessato, entro e non oltre 15 giorni dalla data di utilizzo della stessa (pena risoluzione del contratto per inadempimento). Sarà ammessa, su motivata richiesta del Legale Rappresentante della impresa aggiudicataria, da presentarsi entro 7 (sette) giorni dalla contestazione, la totale o parziale disapplicazione delle penali, nel caso in cui venisse riconosciuto che, la causa dell'inadempimento, non possa essere imputata all'esecutore medesimo, oppure nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali apparisse manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante.

La eventuale disapplicazione delle penali non comporterà il riconoscimento di compensi o indennizzi in capo al concorrente. Sull'istanza di disapplicazione delle penali deciderà/decideranno il/i Responsabile/i del Procedimento/i entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta (ove possibile).

Le penali verranno notificate all'affidatario unicamente in via amministrativa, restando in tal senso escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e/o ogni atto o procedimento giudiziale.

ART. 14 GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti del Comune e delle Amministrazioni Contraenti con la stipula del presente Accordo, il Fornitore si impegna a prestare una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice, nei confronti di ciascun Amministrazione che sottoscriverà un Contratto Attuativo, mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
2. La garanzia a copertura dell'esecuzione dell'Accordo e dei Contratti Attuativi, rilasciata in favore delle Amministrazioni Contraenti, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni Contraenti.
3. In particolare, la garanzia rilasciata dovrà garantire tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali sia prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti avranno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia coprirà altresì:
 - a. il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi discendenti dai Contratti Attuativi,
 - b. il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
 - c. l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto Attuativo disposta in danno del Fornitore, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore;
 - d. il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

- regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove venisse eseguito l'appalto.
5. Ciascuna garanzia dovrà operare dalla data di sottoscrizione di ciascun Contratto Attuativo sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dagli stessi.
 6. La garanzia dovrà inoltre prevedere la competenza esclusiva del seguente Foro:
 - Foro di Ancona, per le eventuali controversie tra Comune / Amministrazioni Aggiudicatrici e società di assicurazione o Istituto bancario o Istituto di intermediazione finanziaria.
 7. La garanzia prestata in favore di ciascuna delle Amministrazioni Contraenti sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente e/o del Comune verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate. In particolare, ciascuna Amministrazione Contraente potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art.103, comma 5, del Codice, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, dei certificati di regolare esecuzione emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti relativamente ai singoli Contratti Attuativi e/o relativi ordinativi, attestanti l'avvenuta esecuzione, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna, da parte del Fornitore medesimo, delle fatture quietanzate relative ai medesimi Contratti Attuativi e relativi ordinativi.
 8. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte del Comune e delle Amministrazioni Aggiudicatrici.
 9. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine indicato nella richiesta effettuata dall'Amministrazione Contraente e, comunque, entro un termine non inferiore ad almeno 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sul prezzo da corrispondere al Fornitore.
 10. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti avranno facoltà di dichiarare risolto il Contratto Attuativo, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 15 RISOLUZIONE

1. Nel caso in cui il Comune o le Amministrazioni Contraenti accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte rispettivamente con l'Accordo o con i singoli Contratti Attuativi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le stesse formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, il Comune e le Amministrazioni Contraenti avranno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto rispettivamente dell'Accordo e dei Contratti Attuativi, procedendo secondo quanto previsto al presente articolo.

2. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo e/o dei singoli Contratti Attuativi, il Comune e/o le Amministrazioni contraenti assegneranno un termine che, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, il Comune e/o le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere l'Accordo e/o i singoli Contratti Attuativi, fermo restando il pagamento delle penali.

3. In ogni caso, si conviene che le Amministrazioni Contraenti e/o il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli Contratti Attuativi e il presente Accordo per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., senza alcun genere di indennità e compenso, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

- i) relativamente all'Accordo Quadro, durante il periodo di vigenza del medesimo:
 - a. l'ammontare delle penali applicate da ciascuna delle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi Contratti attuativi, cumulativamente considerate, superi il 10% dell'importo massimo contrattuale;
 - b. qualora il Fornitore, ferma restando l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto attuativo ai sensi dell'art. 2932 del codice civile, ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Contratti Attuativi;
- ii) relativamente sia all'Accordo Quadro, per il periodo di vigenza del medesimo, sia ai Contratti attuativi stipulati dalle Amministrazioni Contraenti:
 - a. si verifichi una delle situazioni ostantive previste dall'art.80 del Codice ovvero nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - b. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura per l'affidamento del presente Accordo, nonché per la stipula del medesimo e dei Contratti attuativi;
 - c. cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti;
 - d. nei confronti del Fornitore sia avviata procedura di fallimento ovvero altra procedura concorsuale;
 - e. mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. n.81/2008 e /o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
 - f. mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato al DPR n.62 del 16 aprile 2013 e/o dai codici di comportamento adottati dalle singole Amministrazioni contraenti;
 - g. nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;

- h. mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune e/o dell'Amministrazione Contraente;
 - i. subappalto non autorizzato;
 - j. in ogni altra ipotesi prevista dal presente Accordo, dal Capitolato Tecnico e dai suoi allegati costituenti la documentazione di affidamento dell'Accordo;
- iii) relativamente ai Contratti attuativi stipulati dalle Amministrazioni Contraenti:
- a. quando l'ammontare delle penali applicate superi cumulativamente il 10% dell'importo massimo contrattuale dell'Accordo ovvero il 10% dell'importo di ciascun Contratto Attuativo;
 - b. qualora il Fornitore, in esecuzione di un Contratto Attuativo, offra o fornisca beni, ovvero la prestazione di servizi connessi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;
 - c. si verifichi una ingiustificata sospensione delle forniture / servizio;
 - d. si verifichi anche un solo caso di frode, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - e. sia accertato il mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f. violazione dell'obbligo di segretezza e riservatezza;
 - g. le transazioni relative al presente appalto siano eseguite in violazione dell'art. 3 della L. n.136/2010;
 - h. qualora, nel caso in cui il Fornitore abbia deciso di ricorrere all'avvalimento, l'Amministrazione Contraente accerti, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del Codice, che le prestazioni oggetto del Contratto attuativo non siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria.
4. In tutti i casi, previsti nel presente Accordo, di risoluzione dello stesso e/o dei Contratti Attuativi, il Comune e le Amministrazioni Contraenti, avranno diritto di escutere la garanzia definitiva prestata per l'intero importo o per la parte percentualmente proporzionale. Ove non sia possibile escutere la garanzia definitiva, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente e/o del Comune al risarcimento dell'ulteriore danno anche in relazione ai maggiori costi relativi all'affidamento a terzi della fornitura.
5. Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo degli Contratti Attuativi, il Comune si riserva di risolvere il presente Accordo. La risoluzione dell'Accordo determinerà l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle Amministrazioni che quindi non potranno emettere nuovi Contratti Attuativi. L'Accordo, tuttavia, continuerà a regolamentare i Contratti Attuativi stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.
6. La risoluzione dell'Accordo legittimerà altresì le singole Amministrazioni Contraenti alla risoluzione del proprio Contratto a partire dalla data in cui si verifichi la risoluzione dell'Accordo. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le Amministrazioni Contraenti possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo Fornitore prescelto.

7. Nei casi di risoluzione dei Contratti Attuativi da parte delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime dovranno comunicare l'avvenuto scioglimento dei relativi Contratti al Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza.
8. Resta inteso che il Comune e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si riservano di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo o dei singoli Contratti Attuativi, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art.80 comma 12 del Codice.
9. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali ciascuna Amministrazione contraente e/o il Comune non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti di qualsivoglia natura del fornitore.
10. In caso di risoluzione, il Fornitore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
11. Per quanto non espressamente regolato nel presente articolo, le parti potranno fare riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 108 e 110 del Codice nonché agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

ART. 16 RECESSO

1. Il Comune e/o le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo e/o da ciascun singolo Contratto Attuativo in qualunque tempo per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per qualsiasi motivo ai sensi degli artt. 109 del Codice e 1671 Codice Civile.
2. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale comunicazione al Fornitore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato a mezzo PEC.
3. Il Comune e/o le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n.135/2012, potranno esercitare la facoltà di recesso, in tutto o in parte, nel corso della validità dell'Accordo e/o Contratti Attuativi, secondo le modalità descritte al precedente comma 2, qualora, relativamente alle forniture di cui al presente accordo, accertino la disponibilità di nuove convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dalla CONSIP SPA o dalla SUAM (Stazione Unica Appaltante Marche), che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte in sede di gara ed il Fornitore non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità ad esse.
4. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione Contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto Attuativo con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
5. In caso di recesso parziale da parte dell'Amministrazione Contraente, sarà riconosciuta al Fornitore, entro 30 giorni dalla notifica del recesso, la facoltà di svincolarsi da ogni obbligo contrattuale, con preavviso di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.

6. In tutti tali casi, il Fornitore avrà diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti Attuativi, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo e nei Contratti Attuativi, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, calcolato ai sensi dell'art. 109, comma 2, del Codice.

7. Il recesso dal presente Accordo sarà causa ostativa all'affidamento di nuovi Contratti Attuativi e legittimerà il recesso da quelli già emessi, mediante comunicazione a mezzo PEC.

8. In ogni caso di recesso, il Fornitore:

a) rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.;

b) si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO

1. Il Fornitore non potrà cedere il credito né l'esecuzione anche parziale del Contratto attuativo, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione contraente. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all'Amministrazione Contraente, quest'ultima potrà dichiarare risolto il Contratto attuativo per fatto e colpa del Fornitore, avvalendosi della clausola risolutiva espressa.

2. La cessione dei crediti maturati dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, avverrà previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione contraente e nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del Codice.

3. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione contraente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, ed è comunque fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente.

4. Le cessioni dei crediti dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovranno essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano in merito le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente articolo 11.

5. Resta ferma l'applicazione dell'art. 106 del Codice.

ART. 18 SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto. *(oppure, in alternativa)*

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l'esecuzione delle attività di seguito indicate:

a) _____

b) _____

2. Il Fornitore potrà dar corso al subappalto solo dopo il rilascio della autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del Codice. A tale fine il Fornitore si impegna a depositare presso ciascuna Amministrazione Contraente, nelle modalità e termini previsti dall'art. 105, comma 7, del Codice, copia autenticata del contratto di subappalto corredata delle certificazioni, dichiarazioni e documentazione prevista ai sensi della vigente normativa e dell'art. 105, commi 7, 9 e 18 del Codice.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei documenti elencati dalla norma sopracitata nel termine previsto, l'Amministrazione Contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
4. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospenderà il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto di cui all'art. 105, comma 18, del Codice.
5. Il pagamento del corrispettivo relativo alla parte di attività in subappalto sarà effettuato al Fornitore, che sarà obbligato a trasmettere, entro 20 giorni da ogni pagamento al subappaltatore, copia della fattura quietanzata. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione Contraente sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore stesso. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni da parte del Fornitore nei confronti del personale dipendente del subappaltatore si applicherà l'art. 30, comma 6, del Codice.
6. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice, come stazione appaltante è da intendersi il Comune di Ancona come da precedente art. 2, richiedente le prestazioni attraverso la stipula del Contratto Attuativo e, pertanto, obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti del Fornitore e relativi subappaltatori. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Comune e delle Amministrazioni Contraenti, della perfetta esecuzione del presente Accordo e relativi Contratti Attuativi anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Il Comune e le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi collaboratori.
9. Il Fornitore sarà responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione Contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
10. Nel caso in cui il subappaltatore coincida con un'impresa ausiliaria, rimane ferma, in deroga alle vigenti disposizioni, la responsabilità solidale dell'avvalente e dell'ausiliario subappaltatore.
11. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
12. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Amministrazione Contraente annullerà l'autorizzazione al subappalto.
13. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione Contraente

inadempimenti del subappaltatore; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune o delle Amministrazioni Contraenti, né al differimento dei termini di esecuzione del presente atto.

14. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Contraente avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

ART. 19 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti del Comune o delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto del presente Accordo o Contratti Attuativi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e Il Comune, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni.

3. Le Amministrazioni Contraenti e/o Il Comune si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconoscerà alle suddette Amministrazioni la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o del Comune, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata fosse fondata, avranno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo e/o dei singoli Contratti Attuativi, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture e/o i servizi erogati.

ART. 20 REFERENTI DEL FORNITORE

1. Ai fini della stipula del presente Accordo, il Fornitore nomina il sig./dott. [REDACTED] quale Responsabile della fornitura per l'esecuzione del presente Accordo e referente nei confronti del Comune per quanto di competenza. Il Responsabile della fornitura avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne comunicazione al Comune con un preavviso minimo di 30 giorni dalla data di prevista sostituzione.

ART. 21 FORO COMPETENTE

1. In caso di contestazione fra Il Comune ed il Fornitore, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo che non possa essere composta in via transitoria e amichevole, competente per territorio sarà il Foro di Ancona.

2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei Contratti Attuativi, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

3. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo o dei Contratti Attuativi, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice Privacy e dalle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici (G.U. n.134 del 12 giugno 2014).

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

3. Il Comune, come rappresentata nel presente Accordo, tratta i dati relativi all' Accordo medesimo ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo all'Accordo, acconsentono al trattamento da parte del Comune dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio dell'Accordo stesso e dei singoli Contratti Attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza al Comune dalle Amministrazioni Contraenti in fase di stipula dei Contratti Attuativi.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. Titolare del trattamento dei dati personali è Il Comune, con sede ad Ancona, in Largo XXIV Maggio n. 1 – 60100.

7. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni del presente Accordo, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 23 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente Accordo, compresi quelli relativi all'eventuale registrazione, sono a carico del Fornitore.

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi saranno effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore sarà tenuto a versare, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'Accordo dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 24 DOMICILIO

1. Per gli effetti del presente Accordo e per tutte le conseguenze della stessa derivanti, il Comune di Ancona ed il Fornitore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

- per il Comune C.F. 00351040423 presso la propria sede legale sita in
- per il Fornitore

ART. 25 CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti le quali hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Accordo non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo e/o dei singoli Contratti Attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo o dei singoli Contratti Attuativi (o di parte di essi) e successivi Ordinativi da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Accordo si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e vigerà contestualmente ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore nella persona del procuratore legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Il presente contratto pubblico, stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 32 del Codice, è soggetto a imposta di bollo a carico dell'operatore economico aggiudicatario, secondo le norme vigenti.

L'imposta di bollo si intende assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. N. 642 del 26 ottobre 1972 e dell'autorizzazione Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di Ancona n.43010 del 16/09/2014: importo euro (righe), - marche da bollo da euro 16,00).

Per la stazione appaltante / Amministrazione
Aggiudicatrice
sottoscritto con firma digitale da:

sottoscritto con firma digitale da:
